

COMUNE DI PIRAINO
PROVINCIA DI MESSINA

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

I N D I C E

PARTE I

Norme di carattere generale.

- ART.1 DEFINIZIONE
- ART.2 DOMANDA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' E
 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA STESSA
- ART.3 SANZIONI
- ART.4 APPLICABILITA' DELLE SINGOLE DISPOSIZIONI
 RELATIVE A CIASCUNA DELLE FORME DI
 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE II

Disposizioni relative alle singole forme di commercio su aree pubbliche.

CAPO I

Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche nella forma prevista dall'art.1 comma 2 lettera b) della legge regionale 1 Marzo 1995 n.18 (come integrata e modificata dalla legge regionale 2/96).

- ART.5 LOCALIZZAZIONI, CARATTERISTICHE
 DIMENSIONALI E TIPOLOGICHE DEI POSTEGGI
- ART.6 CRITERI PER IL RILASCIO DELLE
 AUTORIZZAZIONI DI CUI ALL'ART.2 COMMA 3
 DELLA LEGGE REGIONALE 1 MARZO 1995 N° 18
- ART.7 CRITERI DI ASSEGNAZIONE PLURIENNALE DEI
 POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI
 AGRICOLI
- ART.8 CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
 TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI ALLE ORE
 OTTO
- ART.9 CRITERI DI ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI
 POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI
 AGRICOLI
- ART.10 NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA
- ART.11 DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART.12 DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL
 POSTEGGIO
- ART.13 BANDO DI AVVISO AGLI OPERATORI
- ART.14 DURATA DELLE CONCESSIONI
- ART.15 CANONE ANNUALE DEL POSTEGGIO
- ART.16 NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEI
 MERCATI
- ART.17 ORARI DI VENDITA
- ART.18 PULIZIA DEI LUOGHI
- ART.19 SUBINGRESSO
- ART.20 SPOSTAMENTO DEL MERCATO

ART.21 COMMISSIONE DI MERCATO

CAPO II

Commercio esercitato su qualsiasi area, purchè in forma itinerante
Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche nella forma prevista dallo art.1 comma 2 lettera c) della legge regionale 1 Marzo 1995 n°18 8come integrata e modificata dalla legge regionale 2/96): commercio su qualsiasi aree purchè in forma itinerante (tipo c).

ART.22 VENDITA A DOMICILIO

ART.23 RILASCIO NULLA OSTA ART.2 COMMA 8 L.R.
18/95

ART.24 TEMPO DI SOSTA CONSENTITO

ART.25 LIMITAZIONI E DIVIETI PER LO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA'

ART.26 DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' IN FORMA
ITINERANTE

CAPO III

Fiere – Mercato e/o Sagre.

Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche nella forma prevista dall'art.1 comma 2 lett f) della legge regionale 1 Marzo 1995 n°18 (come integrata e modificata dalla legge regionale 2/96).

ART.27 DEFINIZIONE

ART.28 DETERMINAZIONE DELLE AREE DESTINATE A
FIERE – MERCATI E/O SAGRE

ART.29 DOMANDE E ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
DELLE FIERE - MERCATO

ART.30 VENDITA A MEZZO DI VEICOLI

ART.31 RISPETTO DELLA NORMATIVA IGIENICO-
SANITARIA

ART.32 TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO
PUBBLICO

ART.33 NORME FINALI

Disposizioni relative a tutte le forme di commercio su aree pubbliche

PARTE I

Norme di carattere generale

ART. 1 DEFINIZIONE

1. Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.

2. Si definisce posteggio l'area pubblica data in concessione dal Sindaco per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzata dal concessionario periodicamente nonché area privata, di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione al titolare dell'attività di commercio su aree pubbliche.

ART. 2 DOMANDA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA STESSA

1. Il richiedente deve indicare nella domanda di autorizzazione allo svolgimento del commercio su aree pubbliche di essere in possesso dei requisiti morali e ove occorra anche professionali previsti dall'art. 3 della L.R. n° 28 del 22.12.1999, nonché deve fornire i dati necessari per una sufficiente valutazione della ubicazione prescelta, qualora si tratti di istanza relativa all'esercizio del commercio su aree pubbliche nella forma di cui all'art. 1 comma 2 lettera b) della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18.

2. La domanda deve essere formulata in carta legale e, più precisamente, dovrà contenere:

Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità del richiedente; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione e sede sociale, numero e luogo di iscrizione nel registro delle imprese;
b) Codice fiscale e/o partita I.V.A.;

3. Qualora il rilascio della autorizzazione per il commercio sia subordinato alla acquisizione, da parte del richiedente, di altra autorizzazione e/o altro titolo specifico, il richiedente dovrà fornire la prova del possesso di tale autorizzazione e/o titolo, mediante esibizione di copia autenticata o dichiarazione sostitutiva, resa in conformità alle vigenti norme in materia.

Art. 3 SANZIONI

1. Chiunque violerà le disposizioni di legge e le norme del regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche sarà punito con la sanzione amministrativa da Euro 516 a Euro 2.582, così come previsto dal combinato disposto dagli artt. 22 e 24 della l.r. 28/99.

ART. 4 APPLICABILITÀ DELLE SINGOLE DISPOSIZIONI RELATIVE A CIASCUNA DELLE FORME DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Le disposizioni relative a ciascuna delle forme di commercio su aree pubbliche inserite nel presente regolamento si applicano anche a tutte le altre forme purché compatibili con quelle relative agli altri settori commerciali.

PARTE II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE FORME DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

CAPO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NELLA FORMA PREVISTA DALLO ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE REGIONALE 1 MARZO 1995 N° 18 (COME INTEGRATA E MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 2/96):

ART. 5 LOCALIZZAZIONI, CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E TIPOLOGICHE DEI POSTEGGI.

1. Per lo svolgimento del mercato settimanale (commercio su aree pubbliche nelle forme stabilite dall'art. 1 comma 2 lettera b) della legge regionale 1 marzo 1995 n° 18 nel territorio Comunale la planimetria allegata al presente regolamento individua la esatta ubicazione dell'area e della giornata di svolgimento del mercato, l'ampiezza espressa in metri quadrati e il numero totale dei posteggi, il numero di quelli riservati ai produttori agricoli di cui alla legge n° 59/63 e la suddivisione per aree merceologiche.

ART. 6 CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI CUI ALL'ART.2 COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE 1 MARZO 1995 N° 18.

1. L'autorizzazione di cui all'art.2 comma 3 della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 può essere rilasciata solo se è disponibile il posteggio indicato nella domanda o, in mancanza, altro il più possibile simile nell'ambito del mercato.

2. Non può essere negato il rilascio dell'autorizzazione nel caso in cui vi sia la disponibilità di posteggi nell'ambito del mercato.

3. Nell'ambito della stessa fiera o mercato ciascun operatore potrà essere titolare di una sola autorizzazione relativa ad un solo posteggio.

4. Qualora in una fiera o mercato esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare dell'attività di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla data di presentazione, con lettera raccomandata, della richiesta stessa, non risulti essere stata presentata alcuna domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività che riguardi il posteggio richiesto.

5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è presentata ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n° 15 relativa all'autocertificazione.

6. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, che è quello della data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione a mano della domanda. Per l'esame delle domande aventi la

stessa data di presentazione, si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità, del carico familiare e, in caso di parità, della maggiore età del richiedente.

7. Il procedimento di cui al presente articolo è definito nel termine massimo di novanta giorni. Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'amministrazione, la domanda si intende accolta nel caso in cui sussistano i presupposti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18.

8. Qualora il numero dei richiedenti dovesse essere inferiore ai posteggi previsti, il Sindaco potrà provvedere all'assegnazione ridimensionando l'ampiezza dei vari settori in rapporto alla richiesta nonché utilizzare gli spazi originariamente destinati ad altri settori in modo da consentire la continuità della dislocazione dei posteggi.

ART. 7 CRITERI DI ASSEGNAZIONE PLURIENNALE DEI POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI.

1.L'assegnazione dei posteggi mediante concessione pluriennale è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ed a parità di data, secondo i criteri espressi nell'articolo precedente.

ART. 8 CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI ALLE ORE OTTO.

1.Qualora entro le ore 8.00 dovessero rimanere dei posteggi liberi per l'assenza dei titolari, i posteggi medesimi saranno assegnati dal Sindaco o dal Personale Comunale all'uopo delegato che procederà a mezzo di pubblico sorteggio da effettuarsi in presenza dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria e del segretario comunale o di suo delegato in favore degli operatori presenti tenendo conto della priorità prevista dalla legge a favore dei titolari di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

2. L'assegnazione dei posteggi, di cui al precedente comma 1, terrà conto dei settori merceologici previsti nella planimetria allegata che fa parte integrante del presente regolamento. Tale assegnazione, quindi, dovrà essere compatibile con tale esigenza.

ART. 9 CRITERI DI ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI.

1.L'assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli non occupati dal titolare della concessione alle ore 8.00, potrà essere effettuata mediante pubblico sorteggio in favore degli imprenditori agricoli presenti non titolari di posteggio nel presente mercato.

2.In subordine i posteggi temporaneamente disponibili potranno essere assegnati mediante pubblico sorteggio tra gli operatori presenti esercenti il commercio di prodotti alimentari tenendo conto della priorità prevista dalla legge a favore dei titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su

aree pubbliche in forma itinerante.

ART. 10 NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA.

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche; è fatto obbligo del rispetto delle ordinanze Ministeriali nonché dei decreti Assessoriali rispettivamente competenti per materia anche per quanto riguarda le caratteristiche dei veicoli utilizzati per il commercio su aree pubbliche.

3. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche stabilite dal competente Ministero o Assessorato regionale.

4. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

ART. 11 DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.

1. Decade dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche il titolare che non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio, o dalla data in cui si è formato il silenzio assenso.

2. L'autorizzazione è revocata:

- a) nel caso di decadenza dal posteggio;
- b) nel caso di cancellazione dal Registro Esercenti il Commercio o di perdita dei requisiti morali e/o professionali previsti dall'art.3 della L.R. 28/99;
- c) per recidiva in gravi infrazioni alle leggi nonché alle disposizioni del presente regolamento;
- d) per mancato pagamento, decorsi trenta giorni dalla scadenza naturale, del canone di cui al successivo art.15.

ART. 12 DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO.

1. La concessione decade, oltre che contestualmente alla revoca dell'autorizzazione anche quando il titolare non abbia utilizzato il posteggio per un periodo complessivamente superiore a tre mesi di ciascun anno solare. Non sono considerate assenze valide al predetto effetto quelle dovute a malattia, gravidanza e servizio militare che siano state tempestivamente giustificate e

documentate.

2. L'ufficio comunale competente, accertata l'assenza e quindi il mancato utilizzo nei termini sopraindicati, dichiara automaticamente decaduta la concessione e la comunica immediatamente all'interessato unitamente alla revoca dell'autorizzazione relativa.

3. Il Sindaco può revocare, sentita la commissione di mercato di cui all'art. 21 del presente regolamento, la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza alcun onere per l'amministrazione comunale. In tale caso l'operatore concessionario ha diritto ad ottenere un altro posteggio.

4. Il posteggio sostitutivo dovrà essere reperito nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili perché non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione oppure mediante l'istituzione di un nuovo posteggio all'interno del mercato, tenuto conto che in tale evenienza la sostituzione non costituisce modifica del dimensionamento complessivo del mercato.

5. La revoca del posteggio può avere il carattere della temporaneità (in occasione di lavori od altre evenienze di pubblico interesse) e non appena venute meno le ragioni di pubblico interesse che hanno determinato la sostituzione del posteggio dovrà essere ripristinata la condizione originaria.

Art. 13 BANDO DI AVVISO AGLI OPERATORI.

1. Gli operatori del settore, interessati all'assegnazione dei posteggi eventualmente resisi disponibili per decadenza, rinuncia o revoca, saranno informati da un bando di avviso pubblico, con il quale verranno stabiliti i criteri e le modalità di presentazione delle istanze.

Tale bando verrà pubblicato all'albo pretorio per gg.15 e mediante altre forme opportune di pubblicità.

Art. 14 DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni hanno durata decennale e possono essere rinnovate.

Art. 15 CANONE ANNUALE DEL POSTEGGIO.

1. La concessione del posteggio comporta il pagamento anticipato entro il trentuno gennaio di ciascun anno di un canone fissato dalla G.M. comprendente la tassa per l'occupazione dell'area pubblica e gli altri servizi ivi compresa la raccolta dei rifiuti. Tale canone potrà essere rateizzato con provvedimento della G.M. Per le nuove assegnazioni, il pagamento dovrà essere effettuato comunque, prima dell'inizio dell'occupazione.

2. Il pagamento di cui al precedente comma avrà luogo con versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale di Piraino.

3. La ricevuta di versamento dovrà essere esibita al personale di vigilanza, il quale lo annoterà sulla scheda personale dell'operatore.

4. La revoca o la sospensione non comporta alcun rimborso del canone già versato.

Art. 16 NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI.

1. La vigilanza circa il rispetto delle norme relative al corretto svolgimento dell'attività nel mercato compete a tutti gli organi di polizia ed in particolare alla Polizia Municipale.
2. La vigilanza circa il rispetto delle norme igienico-sanitarie, oltre che agli organi di polizia di cui sopra è demandata anche all'azienda U.S.L.
3. E' compito degli uffici dell'Amministrazione Comunale, competenti per materia, di organizzare e consentire il regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno dell'area del mercato.
4. I concessionari delle aree non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni.
5. Le tende di protezione del banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2 mt. nel punto più basso.
6. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.
7. E' consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo.
8. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli quando le caratteristiche dimensionali del posteggio lo consentano, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita fermo restando il divieto di occupare superficie diversa o maggiore di quella espressamente assegnata.
9. La sospensione o lo spostamento della giornata di svolgimento del mercato che dovesse essere determinato a causa della concomitanza con le ricorrenze festive dovrà essere programmato per tempo ed adeguatamente pubblicizzato.
10. L'assenza dell'operatore nei mercati la cui giornata di svolgimento sia stata spostata non potrà essere computata ai fini della decadenza dalla concessione del posteggio.

ART. 17 ORARI DI VENDITA.

1. Ai sensi e con le modalità stabilite degli artt. 8 comma 2 e 10 della L.R. 18/95, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base dei seguenti indirizzi:
 - inizio delle vendite non prima delle ore 8,00;
 - fascia oraria di vendita non superiore alle 5 ore.
2. In ogni caso l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori del mercato e non possono essere stabilite limitazioni a seconda dei prodotti trattati.
3. Il Sindaco provvede altresì a stabilire le deroghe ai normali orari di vendita, compatibilmente con le norme vigenti.
4. Gli operatori titolari del posteggio potranno affluire al mercato non prima di un'ora dall'inizio dell'orario di vendita e non dovranno protrarre la permanenza nel posteggio oltre 45 minuti dalla chiusura del predetto orario.

Art. 18 PULIZIA DEI LUOGHI.

1. I titolari dei posteggi loro assegnati, concluso l'orario di vendita sgombereranno da ogni attrezzatura, l'area da loro occupata.
2. I titolari di cui sopra, dovranno lasciare libero il posteggio dai rifiuti derivati dall'esercizio della loro attività che dovranno essere raccolti, ad eccezione del cartone, in appositi sacchetti di cellophane, messi a loro disposizione dal Comune, che ne effettuerà la distribuzione con l'ausilio del personale ecologico.
3. Chi non rispetterà l'obbligo di cui ai precedenti commi 1 e 2 del suddetto articolo subirà l'applicazione della relativa sanzione pecuniaria da Euro 516 e 2582 e in caso di recidiva la sospensione della concessione fino a sei mesi.
4. Il Comune sarà tenuto a garantire la pulizia del posteggio nel giorno precedente l'occupazione dello stesso, nonché a sgomberarlo da qualunque occupazione, al fine di non penalizzare il diritto del concessionario.

ART. 19 SUBINGRESSO.

1. Per il subingresso si applicano le stesse norme del commercio su aree private. Il trasferimento della proprietà di un'azienda o di un ramo di essa per atto tra vivi o a causa di morte comporta il diritto dell'avente causa alla voltura dell'autorizzazione amministrativa e della relativa concessione del posteggio, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art.3 della L.R.28/99;
2. La concessione del posteggio fa parte integrante dell'azienda commerciale e può essere ceduta solo assieme all'azienda stessa.

ART. 20 SPOSTAMENTO DEL MERCATO.

1. In caso di spostamento del mercato e di conseguente riassegnazione dei posteggi, i concessionari saranno chiamati a scegliere il posteggio nell'ambito di quelli disponibili nel settore di appartenenza in base a specifica graduatoria. Tale graduatoria terrà conto delle seguenti priorità:

- a) graduatoria formulata in occasione dell'assegnazione iniziale al momento dell'istituzione del mercato;
- b) anzianità storica nel mercato

Ai fini della valutazione dell'anzianità storica il concessionario acquisirà gli stessi diritti del cedente fino a risalire alla prima assegnazione; per le nuove assegnazioni si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande e della eventuale graduatoria di cui all'art. 6 comma 6 del presente regolamento.

ART.21 COMMISSIONE DI MERCATO.

1. Ai sensi dell'art. 8 ter della legge regionale n.18/95 presso il mercato è istituita una commissione composta, complessivamente, da cinque membri, di

cui quattro eletti tra gli operatori del mercato ed il quinto in rappresentanza dei commercianti a posto fisso.

2. La commissione dura in carica due anni.

3. E' compito dell'amministrazione comunale attraverso l'ufficio competente per materia coordinare le operazioni relative alle elezioni.

4. Le operazioni relative alle elezioni avverranno in presenza degli operatori del mercato che vorranno assistervi possibilmente in una giornata di svolgimento e presso la sede dello stesso.

5. Lo spoglio delle schede avverrà, in presenza degli operatori che volessero assistere, subito dopo la chiusura delle urne.

6. Alla commissione sono attribuite funzioni di vigilanza e controllo circa il corretto svolgimento del mercato nonché la formulazione di proposte migliorative e modificative dell'organizzazione dei servizi del mercato stesso.

CAPO II COMMERCIO ESERCITATO SU QUALSIASI AREA, PURCHÉ IN FORMA ITINERANTE

DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NELLA FORMA PREVISTA DALLO ART. 1 COMMA 2 LETTERA C) DELLA LEGGE REGIONALE 1 MARZO 1995 N° 18 (COME INTEGRATA E MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 2/96): COMMERCIO SU QUALSIASI AREA PURCHÉ IN FORMA ITINERANTE (TIPO C)

ART. 22 VENDITA A DOMICILIO.

1. Ai sensi e per gli effetti del c. 4 dall'art. 2 della legge 18/95, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività su qualsiasi area purché in forma itinerante abilita anche alla vendita al domicilio dei consumatori, previa esibizione di apposito tesserino secondo le modalità previste dall'art.20 della legge regionale n.28/99.

ART. 23 RILASCIO NULLA OSTA ART. 2 COMMA 8 L.R. 18/95

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nel territorio del Comune, per gli esercenti provvisti di autorizzazione rilasciata da altri comuni, è subordinato al rilascio del nulla osta previsto dal comma 8° dell'art. 2 della L.R. 18/95.

2. L'operatore che intende ottenere il nulla osta dovrà formulare apposita istanza a mezzo raccomandata A.R. almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività nel territorio comunale, indicando nella stessa gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal comune di residenza dell'operatore nonché il periodo per il quale è richiesto il nulla-osta.

ART. 24 TEMPO DI SOSTA CONSENTITO.

1. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 2 comma 4 della legge Regionale 1 marzo 1995, n° 18 e l'imprenditore agricolo di cui all'art. 18, comma 2 lett. a) della legge stessa che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n° 59, e successive integrazioni

e modificazioni, non possono sostare nello stesso punto per più di un'ora. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere effettuate solo in punti che distino fra di loro almeno cinquanta metri.

2. Non è consentito all'operatore disporre i beni posti in vendita sulla sede stradale essendo consentita la sola sosta con il mezzo impiegato per l'esercizio dell'attività.

ART. 25 LIMITAZIONI E DIVIETI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ.

1. Con apposita ordinanza il Sindaco potrà porre dei limiti e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse all'esercizio del commercio in forma itinerante.

2. Nei giorni e per il solo periodo di effettuazione del mercato è vietato lo svolgimento del commercio in forma itinerante nell'ambito spaziale di trecento metri dal limite dell'area individuata come di mercato. Tale distanza va calcolata secondo il percorso più breve.

3. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto in forma itinerante, è vietato, salvo che nei casi in cui sia effettuato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche all'uopo stabilite.

ART. 26 DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ IN FORMA ITINERANTE.

1. Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 8, comma 2, e dell'art. 10 della legge Regionale 1 marzo 1995, n° 18, il Sindaco stabilisce l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

CAPO III

FIERE - MERCATO E/O SAGRE

DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NELLA FORMA PREVISTA DALL'ART.1 COMMA 2 LETTERA F) DELLA LEGGE REGIONALE 1 MARZO 1995 N° 18 (COME INTEGRATA E MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 2/96)

ART. 27 DEFINIZIONE.

1. Per fiera - mercato o sagra si intende un afflusso nei giorni stabiliti e nelle aree a ciò destinate, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività commerciale in occasione di festività civili e/o religiose.

2. Possono essere istituite delle fiere -mercato o sagre anche in occasione di festività locali o circostanze analoghe.

ART. 28 DETERMINAZIONE DELLE AREE DESTINATE A FIERE - MERCATI E/O SAGRE

1. L'ampiezza delle aree destinate a fiere/mercati e/o sagre è stabilita dal Sindaco secondo le procedure e le modalità previste per le aree destinate

all'attività quotidiana o periodica.

2. Una parte di tali aree e, nel caso di fiere-mercato specializzate, anche l'intera area a ciò destinata, può essere utilizzata solo per consentire che sulla medesima si effettui la vendita solo per determinate specializzazioni merceologiche.

ART. 29 DOMANDE E ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DELLE FIERE - MERCATO

1. Le domande per l'ottenimento della concessione di un posteggio all'interno dell'area destinata a fiera-mercato deve essere presentata con le stesse modalità di cui all'art. 5 della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 almeno 60 giorni prima della fiera.

2. La concessione di un posteggio, che si trova nell'area di una fiera o di una sagra, è valida solo per i giorni in cui si svolge la manifestazione e le relative autorizzazioni devono essere rilasciate almeno 30 giorni prima del suo svolgimento.

3. Le aree su cui si svolgono fiere - mercato e/o sagre sono assegnate con priorità ai titolari di autorizzazioni di cui all'art. 2 comma 4 della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 secondo i seguenti criteri:

a) - Più alto numero di presenze nella fiera-mercato considerata.

b) - Sorteggio.

4. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo dovrà essere pubblicata presso l'Albo Comunale e l'ufficio competente almeno dieci giorni prima dell'inizio della Fiera.

5. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro un' ora dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente.

6. Gli operatori in graduatoria presenti all'assegnazione dei posteggi che si rendono vacanti il giorno della manifestazione sono comunque considerati presenti ai fini del conteggio delle presenze, a prescindere che gli stessi rientrino o meno tra coloro che risulteranno assegnatari di posteggio.

ART. 30 VENDITA A MEZZO DI VEICOLI

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalle vigenti norme in materia.

2. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, nel rispetto delle dimensioni del posteggio ottenuto in concessione.

ART. 31 RISPETTO DELLA NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA


1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltreché dalle leggi, dal presente regolamento in materia di mercato settimanale.

ART. 32 TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

ART. 33 NORME FINALI

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il vigente regolamento adottato con delibera consiliare n.21 del 4.6.1996. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si rimanda alla disciplina generale in materia di commercio su aree pubbliche.



-  Area Mercato, mq 10.200 circa
-  Dori singola posteggio Ambulanti n. 40x8
-  Spazio occupato dall'asfalto con alberi
-  Posteggio Ambulanti settore alimentare n.10
-  Posteggio Ambulanti settore Imp. Agricola n.6
-  Spazio occupato dall'asfalto con alberi
-  Strada pedonale interna con Posteggi larghi 2,00

NELLA GIORNATA DI DOMENICA